

**DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2020**

**180/2020/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI RICAVI RICONOSCIUTI E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1112<sup>a</sup> riunione del 26 maggio 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 666/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 666/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2019, 201/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 201/2019/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);
- ai sensi del comma 33.1 della RTTG, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte tariffarie per l’anno successivo;
- ai sensi del comma 33.6 della RTTG, entro il 31 maggio 2020 l’Autorità valuta le proposte tariffarie e provvede a determinare i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all’anno 2021; contestualmente, l’Autorità provvede a rideterminare i ricavi di riferimento  $RT$  e  $RM$  dell’anno 2020 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo  $\Delta RT_t^{CONS}$  e  $\Delta RM_t^{CONS}$  che, ai sensi degli articoli 29 e 32 della RTTG, rilevano ai fini della determinazione dei fattori correttivi di competenza del medesimo anno 2020;
- con la deliberazione 201/2019/R/GAS, l’Autorità ha disposto l’approvazione delle proposte tariffarie relative all’anno 2020 per il servizio di trasporto e misura del gas, disponendo altresì un approfondimento istruttorio ai fini della valutazione, per le società SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., delle istanze per il riconoscimento di specifiche voci di costo di natura ricorrente relative all’anno 2018 incrementali rispetto all’anno 2017, presentate ai sensi del comma 7.3 della RTTG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi del comma 33.1 della RTTG, le imprese di trasporto hanno presentato all’Autorità le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all’anno 2021, nonché i ricavi di riferimento  $RT$  e  $RM$  relativi all’anno 2020 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo:
  - a) la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11100 del 31 marzo 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 6 maggio 2020 (prot. Autorità A/14636 del 7 maggio 2020);
  - b) la società Energie Rete Gas S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11133 dell’1 aprile 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 6 maggio 2020 (prot. Autorità A/14513 del 6 maggio 2020) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell’Autorità con comunicazione del 23 aprile 2020 (prot. Autorità P/13325);

- c) la società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., con comunicazione del 23 marzo 2020 (prot. Autorità A/10311 del 24 marzo 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 17 aprile 2020 (prot. Autorità A/12678 del 17 aprile 2020);
- d) la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11107 del 31 marzo 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 6 maggio 2020 (prot. Autorità A/14606 del 6 maggio 2020), a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 23 aprile 2020 (prot. Autorità P/13328);
- e) la società Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11147 dell'1 aprile 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 15 aprile 2020 (prot. Autorità A/12365 del 15 aprile 2020) e del 20 aprile 2020 (prot. Autorità A/12949 del 21 aprile 2020);
- f) la società Netenergy Service S.r.l., con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11086 del 31 marzo 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 20 aprile 2020 (prot. Autorità A/12945 del 21 aprile 2020) e del 13 maggio 2020 (prot. Autorità A/15311 del 13 maggio 2020);
- g) la società Retragas S.r.l., con comunicazione del 30 marzo 2020 (prot. Autorità A/10967 del 30 marzo 2020);
- h) la società SGI S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11124 dell'1 aprile 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazioni del 6 maggio 2020 (prot. Autorità A/14655 del 7 maggio 2020) e dell'11 maggio 2020 (prot. Autorità A/15156 del 12 maggio 2020), a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 23 aprile 2020 (prot. Autorità P/13323);
- i) la società Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11100 del 31 marzo 2020), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 6 maggio 2020 (prot. Autorità A/14636 del 7 maggio 2020), a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con comunicazione del 23 aprile 2020 (prot. Autorità P/13321);
- la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativa all'anno 2021 presentata dalla società SGI S.p.A. include, ai sensi del comma 7.11 della RTTG, un'istanza di attivazione del parametro Z per la copertura dei costi incrementali derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti; e che tale istanza, anche tenuto conto delle integrazioni fornite dalla società in risposta alla comunicazione degli Uffici del 23 aprile 2020 (prot. Autorità P/13323), riguarda costi operativi che risultano incrementali rispetto ai costi operativi complessivamente riconosciuti (incluse le eventuali quote residue delle maggiori efficienze realizzate nel corso dei precedenti periodi regolatori) ed è in linea con i requisiti di cui al medesimo comma 7.11 della RTTG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi del comma 7.3 della RTTGG, le imprese di trasporto possono presentare istanza per includere, nei costi operativi effettivi rilevanti ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2020, eventuali specifiche voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017; ai fini del riconoscimento di tali voci di costo, le imprese sono tenute a dimostrarne i requisiti di ammissibilità ed efficienza di cui all'Articolo 7 della RTTGG;
- nell'ambito della proposta dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e di misura del trasporto relativi all'anno 2020, la società SGI S.p.A., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9859 del 16 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 17 aprile 2019 (prot. Autorità A/10451 del 23 aprile 2019), e la società Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 15 aprile 2019 (prot. Autorità A/9867 del 16 aprile 2019), come successivamente modificata e integrata con comunicazione del 3 maggio 2019 (prot. Autorità A/11211 del 3 maggio 2019), hanno presentato una istanza di riconoscimento di voci di costo di natura ricorrente relative all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017, ai sensi del comma 7.3 della RTTGG;
- con deliberazione 201/2019/R/GAS, l'Autorità ha disposto approfondimenti istruttori sulle istanze di riconoscimento dei costi operativi relativi all'anno 2018 incrementali rispetto all'anno 2017 presentate dalle società SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., prevedendo il riconoscimento di eventuali scostamenti conseguenti alla determinazione di un differente valore del costo operativo riconosciuto attraverso uno specifico conguaglio da parte di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), da effettuarsi contestualmente alla liquidazione delle spettanze relative al fattore correttivo dei ricavi relativi all'anno 2020;
- con comunicazioni in data 17 giugno 2019 la società SGI S.p.A. (prot. Autorità A/16188 del 18 giugno 2019) e la società Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità A/16139 del 18 giugno 2019), in risposta alla richiesta di approfondimenti istruttori degli Uffici dell'Autorità del 9 maggio 2019 (prot. Autorità P/11951 per SGI S.p.A. P/11947 per Snam Rete Gas S.p.A.), hanno integrato le rispettive istanze di riconoscimento di costi operativi del 2018 incrementali rispetto all'anno 2017;
- in data 19 marzo 2020 gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società SGI S.p.A. (prot. Autorità P/10005) e alla società Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità P/10003) le risultanze istruttorie sulle rispettive istanze di riconoscimento di costi operativi del 2018 incrementali rispetto all'anno 2017, accogliendo parzialmente tali istanze limitatamente alla parte di maggiori costi, di natura ricorrente, conseguenti ad ampliamento di attività riconducibili alla gestione caratteristica delle imprese di trasporto; con tali comunicazioni è stato inoltre chiesto alle società di trasmettere, nell'ambito della proposta tariffaria relativa all'anno 2021, i ricavi di riferimento relativi all'anno 2020 rideterminati per tenere conto della quota di costi effettivi incrementali ammessi al riconoscimento, ricalcolando di conseguenza il corrispettivo unitario variabile relativo all'anno 2020; in particolare:

- a) con riferimento all'istanza presentata da SGI S.p.A., sono stati valutati ammissibili al riconoscimento i costi incrementali derivanti dall'esercizio di nuove attività sul *settlement* e dalla gestione di nuovi tratti di gasdotti, mentre non sono stati ammessi i maggiori costi per compensi e incentivi al *management* e agli amministratori inclusi nella voce "*Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali*";
- b) con riferimento all'istanza presentata da Snam Rete Gas S.p.A., sono stati valutati ammissibili al riconoscimento i costi incrementali afferenti ad attività specifiche (quali ENTSOG, PRISMA, servizio di bilanciamento commerciale, odorizzazione), nonché i costi operativi incrementali relativi al personale, mentre non sono stati ammessi i maggiori costi relativi a servizi da *corporate* riallocati all'attività di trasporto a seguito di operazioni societarie straordinarie;
- con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11124 dell'1 aprile 2020), la società SGI S.p.A., nell'ambito della proposta tariffaria relativa al 2021, ha fornito ulteriori elementi a supporto di un riconoscimento integrale dei costi operativi 2018 incrementali rispetto all'anno 2017; gli Uffici, nella comunicazione di risultanze istruttorie del 23 aprile 2020 (prot. Autorità P/13323), hanno evidenziato come gli ulteriori elementi informativi forniti non siano tali da comportare una revisione delle conclusioni già trasmesse in sede di risultanze istruttorie, in quanto non giustificano un incremento dei costi operativi riconducibili ad un ampliamento dell'attività caratteristica di trasporto dall'anno 2017 all'anno 2018;
  - con comunicazione del 31 marzo 2020 (prot. Autorità A/11099 del 31 marzo 2020), la società Snam Rete Gas S.p.A., contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria relativa al 2021, ha fornito ulteriori elementi a supporto di un riconoscimento integrale dei costi operativi 2018 incrementali rispetto all'anno 2017; gli Uffici, nella comunicazione di risultanze istruttorie del 23 aprile 2020 (prot. Autorità P/13321), hanno evidenziato in particolare che gli ulteriori elementi informativi forniti non giustificano una revisione delle conclusioni già trasmesse in sede di risultanze istruttorie, confermandosi la circostanza per cui, trattandosi di costi indiretti attribuiti dalla capogruppo a seguito di un'operazione societaria straordinaria, non risultano soddisfatti i requisiti di incrementalità ed efficienza di cui al comma 7.3 della RTTG;
  - le istanze di riconoscimento dei costi operativi 2018 incrementali rispetto all'anno 2017, da ultimo presentate da SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. in seguito alle comunicazioni del 23 aprile 2020, sono conformi alle valutazioni formulate dagli Uffici nell'ambito delle comunicazioni di risultanze istruttorie del 19 marzo 2020.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- da comunicazioni intercorse con la società Snam Rete Gas S.p.A. (in particolare la comunicazione del 23 dicembre 2019 prot. Autorità A/35097 del 23 dicembre 2019) è emerso un errore materiale nel calcolo dei volumi di riferimento considerati ai fini della determinazione del corrispettivo unitario variabile ( $CV_U$ ) approvato per l'anno 2020 con deliberazione 201/2019/R/GAS; in particolare, il corrispettivo  $CV_U$  è stato determinato considerando erroneamente volumi di gas naturale espressi in Smc con

un potere calorifico superiore (PCS) di riferimento pari a 38,1 MJ/Smc, anziché volumi fisici di gas a condizioni *standard* di pressione e temperatura (ai sensi del comma 13.2 della RTTG);

- l'applicazione del corrispettivo unitario variabile ( $CV_U$ ) approvato per l'anno 2020 con deliberazione 201/2019/R/GAS ai volumi fisici prelevati dalla rete, in coerenza con le previsioni dell'articolo 13 della RTTG, genera un sotto-gettito rispetto al gettito che si sarebbe ottenuto attraverso l'applicazione di un corrispettivo unitario variabile ( $CV_U$ ) calcolato tenendo conto dei volumi fisici.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi del comma 33.4 della RTTG, con comunicazione del 30 aprile 2020 (prot. Autorità A/14156 del 4 maggio 2020), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso all'Autorità un modello tariffario che permette di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo (anno 2021) e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo;
- sulla base di tale modello, e delle informazioni rilevanti per il calcolo dei corrispettivi come risultanti dalle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto, emerge come, per l'anno 2021 e rispetto all'anno 2020:
  - a) la variazione dei corrispettivi di capacità (pari mediamente a circa +6% per i corrispettivi di entrata e +4% per i corrispettivi di uscita) riflette la variazione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante corrispettivi di capacità (+2,9%) e la variazione delle capacità previste in conferimento (+1,1% per i punti di entrata, -2,3% per i punti di uscita), anche tenuto conto della differente ripartizione delle capacità previste in conferimento tra i diversi punti;
  - b) la variazione del corrispettivo unitario variabile  $CV_U$  (pari a -6,3%) sia riconducibile alla variazione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante l'applicazione di tale corrispettivo (-7,6%) e alla variazione dei volumi di riferimento (-1,5%).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione 114/2019/R/GAS, entro il 31 luglio 2019 le imprese hanno regolato con la Cassa, a valere sul "Conto oneri trasporto", i fattori correttivi di competenza dell'anno 2018, al netto dei ricavi di scostamento, e i fattori correttivi residui di competenza degli anni precedenti;
- la giacenza sul "Conto oneri trasporto" risulta pari a circa 181,3 milioni di euro, in larga misura ascrivibile al sovra-gettito per l'impresa maggiore di trasporto registrato, in via straordinaria, negli anni 2017 e 2018 come conseguenza del meccanismo di rimodulazione nel tempo dei diritti di trasporto (cd. *reshuffling*) di cui alla deliberazione 666/2017/R/GAS;
- il fattore correttivo dei ricavi di capacità di cui al comma 29.1 della RTTG di competenza dell'anno 2019 ( $FC_{2019}^{T,CAP}$ ) risulta pari a circa 41,9 milioni di euro (che le imprese devono ricevere da Cassa);

- il fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto di cui al comma 30.1 della RTTG di competenza dell'anno 2019 ( $FC_{2019}^{T,COM}$ ) risulta pari a circa -9,2 milioni di euro (che le imprese devono versare a Cassa);
- complessivamente le imprese devono ricevere da Cassa, a valere sul “Conto oneri trasporto”, una somma pari a circa 32,7 milioni di euro;
- ai sensi del comma 18.4 della RTTG, ai fini del dimensionamento del corrispettivo complementare  $CV_{FC}$ , l'Autorità tiene altresì conto di eventuali straordinarie esigenze di finanziamento o eccedenze del “Conto oneri trasporto”; e che, in esito alla regolazione dei fattori correttivi di competenza dell'anno 2019, tale conto avrà un'eccedenza residua pari a circa 148,6 milioni di euro;
- i volumi di riferimento per l'anno 2021 rilevanti ai fini dell'applicazione del corrispettivo  $CV_{FC}$ , pari ai quantitativi di gas naturale prelevati dalla rete nei punti di uscita verso impianti di stoccaggio e nei punti di riconsegna nell'anno 2019, di cui al comma 18.1 della RTTG, sono pari a 82.437.808.717 Smc;
- ai sensi del comma 18.2 della RTTG, in attuazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del Codice TAR, il corrispettivo  $CV_{FC}$  è applicato ai quantitativi prelevati dalla rete nei punti di uscita dalla rete di trasporto diversi dai punti di interconnessione;
- in ragione dei limitati quantitativi di gas naturale tipicamente prelevati nei punti di interconnessione con i sistemi esteri (nel 2019, pari a circa 0,4% dei volumi complessivamente prelevati dalla rete), l'applicazione del corrispettivo  $CV_{FC}$  secondo le modalità di cui alla RTTG non genera alcun impatto significativo sui sussidi incrociati tra i punti di interconnessione e gli altri punti;
- e che peraltro, una volta completata la restituzione delle eccedenze straordinarie sul “Conto oneri trasporto”, il corrispettivo  $CV_{FC}$  avrà natura residuale, comportando di fatto una ulteriore riduzione del rischio di sussidi incrociati come sopra richiamato.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella RTTG, relativi in particolare a un errato riferimento incrociato al comma 11.2 e all'errato segno con cui le voci  $\Delta RT_t^{CONS}$  e  $\Delta RM_t^{CONS}$  sono riportate nelle formule di cui ai commi 29.1 e 32.1;
- risultano tutt'ora in corso le attività istruttorie per la determinazione dei maggiori oneri per l'acquisto del gas a copertura del Gas Non Contabilizzato (GNC) relativi agli anni 2018 e 2019, in esito all'istanza presentata la società Snam Rete Gas S.p.A. in data 4 dicembre 2018 (prot. Autorità A/34724 del 6 dicembre 2018), come successivamente integrata in data 1 febbraio 2019 (prot. Autorità A/2733 del 4 febbraio 2019), 25 febbraio 2019 (prot. Autorità A/4893 del 26 febbraio 2019) e 18 luglio 2019 (prot. Autorità A/19357 del 19 luglio 2019); e che tale istanza possa essere valutata positivamente nei limiti in cui l'incremento del GNC riscontrato derivi da interventi operati dall'impresa di trasporto al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità della misura del gas in alcuni punti di entrata, e quindi nei limiti

dell'incremento del GNC direttamente riconducibile all'aggiornamento dell'algoritmo di calcolo del fattore di comprimibilità del gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura per l'anno 2021 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. (inclusiva dell'istanza di attivazione del parametro  $Z$ ), Snam Rete Gas S.p.A., che risultano conformi ai criteri di cui alla RTTG;
- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento come approvati ai sensi della presente deliberazione e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas S.p.A., i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all'anno 2021;
- determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi  $CV_{FC}$  con l'obiettivo di riassorbire l'eccedenza residua, derivante da partite di carattere straordinario negli anni pregressi, in un periodo pari a tre anni (dal 2021 al 2023); pertanto, per l'anno 2021, determinare tale corrispettivo considerando una restituzione al sistema pari a 49,5 milioni di euro;
- rideterminare i ricavi di riferimento  $RT$  e  $RM$  relativi all'anno 2020 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo  $\Delta RT_{2020}^{CONS}$  e  $\Delta RM_{2020}^{CONS}$ , come proposti dalle imprese di trasporto ai sensi del comma 33.1, lettera i), della RTTG;
- accogliere le istanze di riconoscimento di costi operativi effettivi 2018 incrementali rispetto a quelli del 2017 presentate dalle società SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., come da ultimo formulate nelle proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relative agli anni 2020 e 2021 in esito alle comunicazioni di risultanze istruttorie del 23 aprile 2020;
- prevedere la copertura, a valere sul "Conto oneri trasporto", dello scostamento dei ricavi derivante dall'applicazione, nel 2020, del corrispettivo unitario variabile  $CV_U$  approvato con deliberazione 201/2019/R/GAS - determinato erroneamente sulla base di volumi di gas che considerano un PCS di riferimento pari a 38,1 MJ/Smc - ai volumi fisici di gas;
- determinare, ai soli fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto di cui all'articolo 30 della RTTG di competenza dell'anno 2020 ( $FC_{2020}^{T,COM}$ ), un corrispettivo unitario variabile  $CV_U$  per l'anno 2020 *pro forma* per tener conto:
  - a) del nuovo valore della componente  $RT_{2020}^{COM}$  in esito all'accoglimento delle istanze di riconoscimento di costi operativi incrementali di cui al precedente punto;



- b) di un valore dei volumi di riferimento per l'anno 2020 ( $Q_{2020}^{COM}$ ) pari a 81.645.446.974 Smc in luogo di quello considerato nella deliberazione 201/2019/R/GAS;
- prevedere che, ai fini del calcolo del fattore correttivo  $FC_{2020}^{T,COM}$ , si considerino quali ricavi effettivi ( $RT_{2020}^{COM,eff}$ ) i ricavi che sarebbero stati conseguiti mediante l'applicazione del corrispettivo  $CV_U$  *pro forma*;
  - provvedere alla correzione degli errori materiali nella RTTG

### **DELIBERA**

1. di approvare le proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto e misura del trasporto di cui all'articolo 33 della RTTG relative all'anno 2021, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., risultate conformi ai criteri di cui alla RTTG secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di rideterminare, ai sensi del comma 33.6 della RTTG, i ricavi di riferimento  $RT$  e  $RM$  relativi all'anno 2020 sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo  $\Delta RT_{2020}^{CONS}$  e  $\Delta RM_{2020}^{CONS}$ , come proposti dalle imprese di trasporto;
4. di accogliere le istanze di riconoscimento di costi operativi effettivi 2018 incrementali rispetto a quelli del 2017 presentate dalle società SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi del comma 7.3 della RTTG, come da ultimo formulate nelle proposte dei ricavi di riferimento per il servizio di trasporto relative agli anni 2020 e 2021 in esito alle comunicazioni di risultanze istruttorie del 23 aprile 2020;
5. di consentire la copertura dello scostamento dei ricavi derivante, nel 2020, dall'errore nei volumi di riferimento considerati ai fini della determinazione del corrispettivo unitario variabile  $CV_U$  approvato con deliberazione 201/2019/R/GAS;
6. di determinare, tenendo conto dell'accoglimento delle istanze di cui al punto 4 e della necessità di correggere i volumi di riferimento ai sensi del punto 5, un corrispettivo unitario variabile  $CV_U$  per l'anno 2020 *pro forma*, pari a 0,0039766 euro/Smc, da utilizzare ai soli fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi di *commodity* del servizio di trasporto di cui all'articolo 30 della RTTG di competenza dell'anno 2020 ( $FC_{2020}^{T,COM}$ );
7. di prevedere che lo scostamento tra i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno 2020 dall'applicazione del corrispettivo  $CV_U$ , come approvato con deliberazione 201/2019/R/GAS, e i ricavi che sarebbero stati conseguiti mediante l'applicazione

- del corrispettivo  $CV_U$  *pro forma* di cui al punto 6, sia regolato a valere sul “Conto oneri trasporto” contestualmente alla regolazione del fattore correttivo  $FC_{2020}^{T,COM}$ ;
8. di prevedere che, ai fini del calcolo del fattore correttivo  $FC_{2020}^{T,COM}$ , si considerino quali ricavi effettivi ( $RT_{2020}^{COM,eff}$ ) i ricavi che sarebbero stati conseguiti mediante l’applicazione del corrispettivo  $CV_U$  *pro forma* di cui al punto 6;
  9. di correggere i seguenti errori materiali riscontrati nella RTTG:
    - al comma 11.2, le parole “di cui al comma 4.5” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 4.7”;
    - al comma 29.1, la formula è sostituita dalla seguente:
 
$$FC_t^{T,CAP} = RT_t^{CAP} - RSC_t - RT_t^{CAP,eff} - \Delta RT_t^{CONS}$$
    - al comma 32.1, la formula è sostituita dalla seguente:
 
$$FC_t^M = RM_t + FC_{t-2}^M - RM_t^{eff} - \Delta RM_t^{CONS}$$
  10. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell’impresa maggiore, delle informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella *Tabella 3*, allegata al presente provvedimento;
  11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  12. di pubblicare la presente deliberazione e la RTTG, così come modificata, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

26 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*